

# LA VITA DE' POPOLI NELL'UMANITÀ

---

## PRELEZIONE

AL

CORSO DI DIRITTO INTERNAZIONALE  
PUBBLICO, PRIVATO E MARITTIMO

PRONUNZIATA

NELL' UNIVERSITÀ DI ROMA

nel di 23 Gennajo 1872

DAL PROFESSORE ORDINARIO

PASQUALE STANISLAO MANCINI



ROMA 1872

STABILIMENTO TIPOGRAFICO DI G. VIA  
*Corso*, 387

Nel vedermi oggi qui per la prima volta nella città, che riassume tutte le glorie del popolo italiano e le più eccelse grandezze dell'umanità, nelle mura di questo antico e celebrato santuario dedicato al culto della sapienza, non è possibile che nel mio animo commosso un memorabile pensiero non ritorni a 20 anni indietro, ad altra città benemerita de' nazionali destini, ad altro asilo di studi, con un consolante ravvicinamento.

Si è chiuso ormai il quarto lustro da che nella capitale Subalpina istituivasi per volere del Parlamento una cattedra speciale del *Diritto Internazionale e Marittimo*, ed io ebbi l'insigne onore di esser chiamato dal Governo del Re ad occuparla, allorchè l'esilio mi strappava all'affetto della gioventù napoletana, cui da parecchi anni era dedicato il mio insegnamento. Correva questo mese stesso allorchè mi fu dato colà annunziare il mio programma alla eletta gioventù dell'altra estremità della penisola.

Era quasi il domani del ferale disastro di Novara. Quel libero suolo aveva appena cessato di esser contaminato dalle orme dello straniero vincitore: la mestizia e lo sconforto erano su tutti i volti come in tutti i cuori: i sacri colori del nazionale vessillo e la croce di Savoia avvolgevasi fra le tenebre di un pauroso avvenire: il movimento nazionale e liberale del 1848 che aveva commosso l'Europa credevasi soffogato: la causa della libertà pareva da per tutto perduta, il despotismo trionfava senza contrasto e senza pudore.

Fu allora che, chiedendo a me stesso qual fosse la missione non indegna d'Italiano insegnante ad italiana

gioventù, fin dal primo giorno in cui risuonò in quel recinto la mia umile voce, tentai di scuotere il giogo d'inveterati errori, additai la necessità di una radicale riforma nella scienza che investiga le leggi regolatrici delle relazioni giuridiche e politiche fra i popoli della terra, ed osai primo salutare nel PRINCIPIO DI NAZIONALITA' il vero fondamentale della scienza medesima, la pietra angolare del tempio novello da innalzarsi alla pace, alla civiltà, alla libertà delle nazioni.

La strenua gioventù Subalpina mi comprese, ed accolse con patriottico entusiasmo la mia modesta parola: e fu seme che non cadde sopra terreno ingrato ed infecundo. E venti anni di perseveranza e di studi educarono e svilupparono la nuova dottrina, ne propagarono in Italia l'amore ed il culto, e le procacciarono fede ed autorità nelle scuole e ne' nostri ordini politici.

Ma nel resto di Europa quella nuova teorica fu accolta dai dotti col sorriso della incredulità e del disprezzo: il principio da noi scritto sulla nostra bandiera scientifica fu qualificato di utopia, condanna cui è destino che comincino per soggiacere tutte le grandi idee, che poi finiscono per conquistare gli spiriti e riformare il mondo.

Noi non ci scoraggiammo per ciò: convinti ed operosi non ismentimmo giammai la nostra fede, e sperammo nell'avvenire.

Signori, quali grandi e mirabili fatti si vennero compiendo negli ultimi venti anni, qual pieno e luminoso trionfo della idea da noi preconizzata, qual visibile ed ormai realizzato progresso della riforma da noi invocata nella scienza del Diritto delle Genti; qual disinganno pe' suoi avversarj; qual conforto pe' suoi propugnatori!

Dovunque lo spirito nazionale ha operato prodigi. Quasi in tutta Europa ed in altre parti del mondo ormai non trascorre anno, che non lasci dietro di sè traccia profonda ed incancellabile del suo cammino progressivo, costante, sicuro, infaticabile.

Ma sopra tutto i grandi e meravigliosi eventi, che mutarono negli ultimi dodici anni le sorti della nostra penisola, sono la più eloquente rivelazione che possiam celebrare incominciata una *vita nuova pe' Popoli e per l'Umanità*, sotto la visibile e dominante influenza del PRINCIPIO DI NAZIONALITA'.

Assunto all'altissimo onore di dettare in questa capitale d'Italia lo stesso insegnamento, all'argomento testè enunciato appunto io consacro l'odierna introduzione al mio Corso: indirizzandovi per la prima volta la mia parola, non saprei sceglierne altro più importante e fecondo di pratica utilità per la inaugurazione de' nostri studj.

Accingendomi a svolgerlo, ed affidandomi alla vostra cortese indulgenza, io mi propongo di fermare brevemente la vostra attenzione sulle passate e presenti condizioni della scienza, di cui mi è commesso l'insegnamento; poscia di difendere il PRINCIPIO DI NAZIONALITA' dalle obbiezioni e censure che contro gli si mossero, e di mostrare la grande e benefica potenza che esso ha esercitata, specialmente dopo il 1848, e l'ampia e progressiva applicazione che ha ricevuto non meno negli ordini ideali della scienza che nell'ordine storico de' fatti; in fine di dichiararvi i propositi e gl'intendimenti che alle nostre scientifiche investigazioni saranno costante guida e conforto.

## II.

Signori, allorchè una scienza per opera d'insegnanti e di scrittori trovasi agitata da un interno travaglio di trasformazione e di rinnovamento, acconsente a riesaminare i suoi teoremi fondamentali, e si riconosce in un periodo di transizione da vecchi a nuovi ordini e sistemi ideali, è necessario anzitutto, al cospetto di còdesto fenomeno, assicurarsi se per lo innanzi alla medesima siasi dato un erroneo e fallace indirizzo, e per

quali cagioni, e se in conseguenza meriti di esser respinto come infido consiglio quello di coloro che devoti al passato vorrebbero ostinarsi a mantenerla in quell'antica direzione. Or io non durerò fatica a convincervi che veramente quella parte della giuridica disciplina, che si denominava il DIRITTO DELLE GENTI, erasi edificata sopra fondamenta che oggi trovansi demolite e cadute in rovina, laonde urgente e manifesto è il bisogno di collocarla sopra nuove e più solide basi.

Non mi allontanerò dal mio argomento, riconducendovi meco per brevi istanti nel vecchio mondo Romano. È anzi dovere, e sarà di grande profitto alla nostra coltura nazionale, che trasportato il centro degli studj Italiani in questa eterna città, si cerchi ogni occasione di illustrare i grandi ricordi e le reliquie venerande delle Italiche antichità, e di quegli ordini sociali e giuridici che qui, dove noi stessi respiriamo e viviamo, coprirono di gloria i nostri maggiori. Quando si pensa con quale ardore e pazienza i sapienti degli altri paesi, e specialmente quelli della dotta Germania, i figli delle genti da Roma dominate e vinte, da oltre mezzo secolo hanno costume di qui venire a scuotere la polvere de' nostri archivj, a consacrare le loro faticose ricerche allo studio de' monumenti e della civiltà del Popolo Romano, ed a farne materia di originali pubblicazioni che loro procacciano in Europa meritata lode e rinomanza; noi, figli de' vincitori, saremo colpevoli non solo d'ignava pigrizia, ma d'ingratitude verso i nostri antichi padri, se proseguiremo ad abbandonare ai soli stranieri il pietoso compito di scoprire e celebrare le loro opere, ed a giovarci delle altrui sudate investigazioni.

Permettete adunque che io vi dichiaro esser mio proposito cogliere ognora con peculiar sollecitudine qualunque opportunità, in quanto l'oggetto del mio Corso il conceda, di studj e confronti con gli antichi istitu'i del Romano Diritto, scongiurando la gioventù Italiana di

consacrarvi, almeno al pari de' giuristi stranieri, meditazione ed opera; e ciò farò, con la compiacenza di chi conduce nuovi visitatori a contemplare venerati depositi d'insigni monumenti e ricchezze che appartengano al proprio avito domestico retaggio.

### III.

Per additarvi la genesi scientifica di quel Diritto Internazionale che i Governi d'Europa ne' loro usi hanno osservato, più o meno imperfettamente, da sette secoli, e che le scuole di Grozio e di Volzio posero in onore ricoprendo codeste usanze coll'abito di una disciplina razionale, è mestieri che io riproduca ai vostri occhi per sommi tratti delineato il vecchio sistema giuridico di Roma, ed il suo storico svolgimento.

Il concetto fondamentale del mondo giuridico Romano è la *Città*: lo *Stato* è fonte del Diritto, non l'*Umanità* e la natura morale degli uomini. *Soggetto capace di diritto* non è l'*uomo*, ma il *cittadino*. Il Diritto appartiene a quest'ultimo, quasi *privilegio* largito dallo Stato, non come attributo inseparabile da ogni *essere umano*. Fuori dello Stato non esiste diritto. Perciò lo schiavo, lo straniero, ed ancor più il nemico, estranei al vincolo di una medesima società politica, non avendo coi cittadini Romani *comunione di diritto* (*jura connubii et commercii*), non erano considerati come *soggetti di diritto*, ma come *incapaci*. Lo stesso cittadino, se fosse caduto in mano al nemico, era spogliato di ogni diritto, *capite minutus*, ed aveva bisogno di ricuperare con la libertà la sua capacità politica, per ricuperare ben anche lo stato giuridico mercè la pietosa finzione del *postliminio*.

Anche nella società de' cittadini, mentre in Grecia prevale l'individualismo, ed i singoli cittadini deliberano le leggi e le pubbliche provvisioni, in Roma prevalgono la potenza collettiva della tribù e l'aristocratica e tra-

dizionale saviezza del Senato; ed il Diritto (*Ius*), o che si cerchi la radice del nome in *Giove*, o nel comando (*jubere*), si manifesta meno come l'espressione della *volontà individuale del maggior numero*, che qual *precetto di un superiore*; è più tosto *autorità che ragione*.

Lo Stato nell'antico concetto Romano è l'idea pagana della Forza costituita generatrice del Diritto. Da questo concetto scaturisce l'intera disciplina giuridica, che pochi sistemi offrono una rigorosa concatenazione logica ed una mirabile potenza organica, al pari del vecchio Diritto Romano.

Perciò nel *diritto privato* il padre è sovrano e padrone della famiglia; si ammette la *schiaffività*, cioè l'uomo divenuto cosa; la *proprietà* è figlia dell'*occupazione* e della *forza fisica* usata sulla natura esteriore, e perchè *manu capta* dicesi *res mancipi*; quindi l'uso della forza è *titolo e modo* di acquisto del dominio; mezzo di trasmissione giuridica la *tradizione*.

Appunto per questa ragione, non esistendo *comunione di diritto* con gli stranieri, ed essi non potendo opporre alcuna giuridica resistenza ed impedimento all'uso della *forza* de' cittadini e guerrieri di Roma; la *forza* usata illimitatamente da costoro non può essere che legittima e produttrice di legittimi effetti, ed il nome stesso di *hostis* si applica con indifferenza a stranieri e nemici. Perciò infinita è la potestà sul nemico e sul vinto, *aeterna auctoritas in hostem*; non avendo essi nè pur diritto alla vita, la *servitù* per loro diviene generoso beneficio e salvezza; quindi la *rapina* o *preda bellica* e la *conquista* sui nemici sono fatti legittimi, e *modi* indubitabilmente giusti e legittimi di conseguire il *dominio interna ionale*; anzi codesta *acquisizione bellica* è un titolo così efficace ed eminente, che addivene quasi archetipo dell'ottima e pienissima proprietà, del *dominio quiritario*, cioè del dominio acquistato colle armi dalla voce *quiri* che nell'antichissimo idioma sabino significava l'*asta*, al quale do-

minio si contrappone un altro inferiore o *bonitario* appena migliore del semplice possesso. Quindi non è necessario stipular trattati per legittimare l'assoggettamento e l'acquisizione del territorio de' popoli vinti in guerra; quindi, ben altro che diritto di eguaglianza tra le nazioni, eravi tra esse l'aristocrazia della potenza e della forza; quindi in fine da siffatti principj tutto il diritto Romano della guerra e della pace logicamente dedotto originavasi.

È vero che negli ordini giuridici interni della Città Romana, nella lotta secolare tra i patrizj e la plebe, le leggi popolari ottenute dalla iniziativa tribunitia, che finirono per divenire obbligatorie per tutti gli ordini di cittadini, e gl'ingegnosi sforzi della giurisprudenza Pretoria, vennero a poco a poco temperando il rigore primitivo di questo sistema di diritto, migliorandolo negli ordini della famiglia, della proprietà, della successione, de' contratti, de' giudizi, ed in tutte queste materie al rude principio della *forza*, contrapposero l'influenza della *buona fede* e dell'*equità*.

Ma è notevole che egualmente non progredì nè migliorò il sistema giuridico dei Romani ne' loro rapporti esterni con gli altri popoli, nè progredir poteva, mancandone qualunque impulso, atteso il continuo incremento della loro fortuna e potenza; sì che il loro Diritto delle Genti rimase, qual era nelle origini della loro civile esistenza, quasi chiuso ed inaccessibile ad ogni azione mitigatrice della civiltà.

Tal era adunque ne' suoi elementi costitutivi il Diritto Romano, e tal'era in relazione con l'ordinamento sociale di quel gran popolo la genesi delle massime fondamentali regolatrici delle loro comunicazioni in pace ed in guerra con gli altri popoli della terra.

Convieni aggiungere che un tal sistema giuridico ben presto acquistò sopra quelli di tutte le altre genti civili un

carattere di *universalità* e di *autorità*, cui non erasi mai veduto l'eguale.

Divenne *universale*, per la profonda sapienza ed *avvedutezza* con cui i Romani, mentre soggiogarono con la forza delle armi e conquistarono il mondo intero, e sormontarono con inesorabile freddezza i più forti ostacoli che incontrarono alla loro opera, come lo attestano le feroci distruzioni di Cartagine, Numanzia, Siracusa e Corinto; seppero d'altronde assimilarsi e conciliarsi i popoli conquistati con la tolleranza religiosa, col sistematico rispetto de' costumi e delle leggi locali, con la potenza della loro amministrazione e con la benefica influenza della loro legislazione. E non può ricusarsi un tributo di ammirazione da ogni osservatore coscienzioso al genio meraviglioso di questa nostra razza italica, se essa dagli angusti confini di questa sola città con un lavoro intelligente e costante di otto secoli poté pervenire ad estendere la sua dominazione su tutta la terra, all'oriente come all'occidente, mostrandosi veramente degna di reggere e governare il mondo incivilito. Il che indusse l'HEGEL a considerare in Roma l'umanità pervenuta all'età matura, per la tenacità con cui intraprende e compie nella vita della storia i suoi ambiziosi progetti.

L'*autorità* poi del sistema giuridico Romano fu l'effetto non solo dell'amore e del culto che i più eccelsi intelletti ed i più grandi uomini tra essi consacrarono con una specie di orgoglio al loro diritto nazionale, ma altresì della intrinseca eccellenza de' documenti giuridici che essi tramandarono allo studio delle età venturose. Basta in fatti, sotto il primo aspetto, rammentare il pomposo elogio che del Diritto di Roma scrisse ULPIANO, perchè avesse una larga base morale, e non quella della sola intimidazione, e meritasse appellarsi *dell'equo e del buono, vera e non simulata filosofia* (1); e come CRASSO

(1) « Justitiam colimus, et boni et aequi notitiam profiteamur; aequum ab iniquo separantes, licitum ab illicito discernentes; bo-

dichiarasse, che a rischio di provocare un fremito universale, anteponeva all'opera di tutti i legislatori più celebri dell'antichità, ed a tutte le biblioteche de' filosofi il rozzo libello delle XII tavole, la sola legislazione del mondo che a lui non paresse *inconditam et ridiculam* (2), e che luminosamente attestasse la superiorità della prudenza e dello spirito di giustizia de' Romani giureconsulti su quello di altri culti popoli e paesi, e massimamente de' Greci. E niuno ignora quanta venerazione circondasse in Roma per secoli quel *diritto quiritario*, le cui statuizioni GIUSTINIANO a suoi tempi non dubitava di qualificare *favole e ludibrio di antiche Sottigliezze* (3). D'altronde chi ad-

nos non solum metu poenarum, verum etiam praemiorum quoque exhortatione efficere cupientes; veram philosophiam, non simulatam affectantes (L. 1 § 2 ff. de justitia et jure). »

(2) Crasso nel libro di CICERONE (*De Oratore*) così si esprime: « Fremant omnes licet, dicam quod sentio. Bibliothecas mehercule omnium philosophorum unus mihi videtur XII tabularum libellus, si quis legum fontes et capita viderit, et auctoritatis pondere et utilitatis ubertate superare; percipiat etiam illam ex cognitione justitiae laetitiam et voluptatem, quod quantum praestiterint nostri majores prudentia caeteris gentibus, cum facillime intelligatis, si cum illorum Lycurgo, Dracone, Solone, nostras leges conferre voluerint. Incredibile est enim, quam sit, *omne jus civile praeter hoc nostrum inconditum et pene ridiculum*: de quo multa solent in sermonibus quotidianis dicere, cum hominum nostrorum prudentiam coeteris hominibus, et maxime Graecis, antepono. »

(3) *Antiquae subtilitatis ludibrium* per hanc decisionem expellentes, nullam esse differentiam patimur inter dominos, apud quos, vel nudum *ex jure Quiritum* nomen, vel tantum *in bonis* reperitur: quia nec hujusmodi volumus esse distinctionem, nec *juris Quiritum* nomen, quod *nihil ab aenigmate discrepat*, nec unquam videtur, nec in rebus apparet, sed vacuum est et superfluum verbum, per quod animi juvenum, qui ad primam Legum veniunt audientiam, perterriti ex primis eorum cunabulis inutiles legis antiquae dispositiones accipiunt; sed sit plenissimus et legitimus quisque dominus, sive servi, sive aliorum rerum ad se pertinentium. (JUSTIN. Cod. De nudo jure Quiritium tollendo).

dentro consideri i pregi di sostanza e di forma de' responsi de' Romani giurisperiti, specialmente paragonandoli alle altre opere letterarie de' tempi, sentirà profonda ammirazione per un popolo che non seppe a sè creare altra letteratura veramente originale fuori di quella del Diritto, ma produsse in tal materia scuole e scrittori, i cui lavori, a giudizio del sommo LEIBNITZ, gareggiavano nella esattezza delle formole giuridiche col rigore delle formole geometriche, e dopo tanti secoli apprestano oggi ancora i principj e la nomenclatura al linguaggio giuridico del mondo intero.

Da ciò derivò che nella rinascenza degli studj, restituito il rispetto e la venerazione al Diritto Romano, specialmente per l'influenza de' glossatori e de' famosi insegnamenti dell'Università di Bologna, facendo a gara i popoli di Europa nell'adottarlo ed osservarlo come legge di *diritto privato*; allorchè si andò in cerca di una *regola positiva* per risolvere benanche le controversie di *diritto pubblico* fra gli Stati, la quale potesse considerarsi come autorità generalmente accettata e riconosciuta dai Popoli e dai Governi, non se ne trovò altra che ancor sempre quella stessa del Diritto Romano, riverito come la *ragione scritta*, e come la consuetudine internazionale più lungo tempo invalsa e mantenuta fra le genti civili. Così avvenne che le relazioni fra l'Imperatore ed i varj Principi e Repubbliche si modellassero, per quanto mutate fossero le condizioni de' paesi e de' tempi, sull'antico archetipo dell'autorità imperiale di Roma; e gli Stati e le Città nella pace e nella guerra invocassero non solo come un complesso di più o meno autorevoli precedenti, ma propriamente come regole obbligatorie di giustizia, e come leggi comuni applicabili alle loro contese, i testi e gli esempj del Diritto Romano. Tal'era la pratica della società internazionale generalmente seguitata nel XVI e nel XVII secolo, allorchè gl'italiani PIERINO BELLO ed ALBERICO GENTILE, e l'olandese GRO-

ZIO volsero l'animo a comporre ed ordinare in un corpo speciale di discipline e di norme sistematiche le massime giuridiche applicabili al Diritto delle Genti. Essi si trovarono innanzi l'immensa ed irresistibile autorità legislativa e dottrinale che ormai era da per tutto assicurata ai testi dell'antico Diritto Romano, l'impero incontrastato che questa sola legislazione esercitava sulla vita comune de' varj popoli e paesi della terra, il fatto ormai secolare della sua applicazione alla soluzione de' conflitti internazionali. Non seppero, nè potevano far di meglio ne' loro scritti, che affaticarsi ad elevare alla dignità di ragione, e di morale e scientifica autorità, in questa parte della coltura giuridica, il sistema stesso e le regole consacrate dal Diritto Romano, e già servite anticamente a questo gran popolo nelle sue relazioni esterne con gli altri. Leggete, o Signori, il *Diritto della Guerra e della Pace* di GROZIO; leggete i trattati del PUFFENDORFIO cui LEIBNITZ al certo con severità soverchia non dubitò giudicare *parum jurisperitus et minime philosophus*; percorrete le opere di TOMASIO, del ZOUCH, del RACHELIO, dell'UBERO, de' due COCCER, e de' numerosi seguaci della scuola Grozeiana fino al VOLFIO ed al VATTEL; e per poco che vi facciate attenzione, potrete assicurarvi che in sostanza il lavoro delle loro menti si ridusse ad identificare la scienza del Diritto della Guerra e della Pace con le regole giuridiche scritte nel Diritto Romano, e che ressero quell'antica società. I moderni, gli scrittori stessi di questo secolo XIX, si credettero arrivati troppo tardi per tentare di emanciparsi da un sistema ormai dominante senza contrasto nel mondo politico de' fatti e nel mondo intellettuale della scienza; essi con più o meno cieca servilità si trassero dietro le orme de' loro predecessori, e così nel generale incremento e trasformazione di tutte le altre parti della Scienza del Diritto e de' Codici di legislazione positiva, soltanto questa parte delle giuridiche discipline rimase

condannata ad una ignobile e stazionaria sterilità, e ad una inferiorità scoraggiante.

Un raggio luminoso del vero non balenò che nella mente privilegiata di un uomo insigne ed immortale, ma privo di ogni influenza nel suo secolo, di G. B. Vico. Egli pure ne' suoi dotti ed originali studj non sa uscire fuori della società Romana e del suo vecchio diritto; ma nel suo grande concetto la storia del popolo di Roma e della sua vita non è più che l'immagine di una storia ideale di tutti gli uomini e di tutti i popoli della terra, e quasi la rivelazione delle necessità della natura e della ragione umana, che egli indaga e descrive, elevandosi così dal particolare di un popolo e di alcuni momenti storici a leggi generali e comprensive, e ad una regione superiore donde lo sguardo del filosofo può abbracciare intera la vita dell'umanità. Ma questa potente iniziativa rimaner doveva destituita di ogni efficacia: essa non doveva essere compresa che due secoli più tardi, e con nostra vergogna fuori d'Italia. Le scuole ed i libri continuarono ad imporre all'umanità il Diritto delle Genti dell'antica Roma, la parte peggiore e la più grossolana ed incolta della legislazione di quel gran popolo.

Perciò nella pace i popoli sono considerati così estranei l'uno all'altro da doversi riguardare in uno stato di natura eslege ed extrasociale, senza vincolo e comunione di diritto, e solo giuridicamente obbligati in quanto volontariamente lo abbiano promesso co'trattati. Perciò gli ufficj reciproci più importanti tra le nazioni non sono doveri obbligatorj, ma esercizio di cortesia, *comitas gentium*, o forza di *usanze*, o calcolo di *utilità*, *usu exigente ob utilitatem*. Perciò nella guerra, malgrado le proteste della morale, e le vereconde dissimulazioni della ragione e della civiltà, supremo criterio di *giustizia* e di *legittima acquisizione* ne' rapporti internazionali rimane (orribile a confessarsi!) la FORZA, fatto cieco e brutale, non generatore di diritti, ma con l'idea stessa del diritto

incompatibile, e che espulso come un malvagio invasore da ogni altra parte del sistema giuridico ne' rapporti privati ed in quelli di Diritto Pubblico interno, mantiene ostinatamente il suo antico asilo e rifugio, quasi in un selvaggio deserto, nella società internazionale; laonde la *Conquista*, la *Preda*, e l'*Occupazione bellica* delle cose del nemico sono ancora considerate nel vecchio Diritto delle Genti titolo giuridico per se efficace, e modo legittimo di acquisto del dominio.

E pure, o Signori, avrebbe dovuto venire in mente ai dotti, che oggi più non esistono l'antica *Famiglia Romana*, la *Proprietà Romana*, lo *Stato de' Romani*; che quel popolo stesso scomparve dalla terra con le condizioni civili e politiche della società de' suoi tempi; che nel mondo moderno è venuta operandosi una completa trasformazione sotto l'influenza dell'idea cristiana; ed abolita la schiavitù, soppressi i feudi ed i privilegi, sono accettati come principj che invece informano la vita sociale la libertà e l'eguaglianza giuridica; che in fine, in aperta opposizione all'antiquato concetto dello *Stato* che crea e largive il diritto al *cittadino*, oggi non si riconosce altro *soggetto di diritto* che l'*uomo*, nè per concessione di autorità qualsiasi, ma per le intime ragioni della propria natura, e quindi gl'individui e le loro libertà e diritti sono il *fine* del sistema civile, mentre lo *Stato* non è che il *mezzo* per attuarlo, ed è legittimo soltanto in quanto possa e sappia attuarlo.

Or non sarebbe dunque o Signori, logicamente impossibile e contraddittorio continuare ad applicare ai rapporti internazionali norme predisposte per condizioni di convivenza e di civiltà che più non esistano; custodir tuttora la vecchia forma dove manca la materia e sostanza in cui quella poteva esplicarsi; perpetuare in fine in certo modo la Società Romana evocandola dal sepolcro della storia, ricondurre le moderne nazioni in pieno paganesimo, ostinarsi a mantenere in piedi l'edificio rovinoso del vec-

chio Diritto delle Genti de' Romani, benchè le fondamenta ne siano ormai distrutte, in vece d'inaugurare un *Diritto delle Genti dell'Umanità?*

All'aspetto delle pratiche giuridiche che si conservano nell'odierna Società internazionale, è naturale che l'uomo di scienza domandi: Perchè oggi così si fa nel mondo? E sarà costretto di rispondere: perchè innanzi per secoli si è fatto così. Ma codeste pratiche poterono almeno parer giuste e legittime ne' passati secoli, perchè il Diritto Romano era allora legge vivente e comune osservata da popoli civili, e somiglianti regole in quell'antichissima legislazione trovavansi scritte. I Romani poi, scrivendole, non avevano fatto che applicare alle loro relazioni internazionali quei principj stessi che dominavano il loro intero sistema giuridico. Essi dunque erano legislatori logici e ragionevoli, quanto illogica ed incoerente è la società moderna, la quale, mentre ha ripudiato quei principj fondamentali, e rinnovata l'intera economia del sistema giuridico, rimane ancora quasi inconsapevolmente fedele soltanto nel Diritto delle Genti a quella inveterata applicazione senza alcuna possibile giustificazione, ed anzi senza chiara coscienza ed anche senza cura d'investigazione de' fondamenti della propria fede ed osservanza.

Queste considerazioni, che finora così poco richiamarono l'attenzione de' cultori delle giuridiche discipline, debbono obbligarci a riconoscere, che alla scienza del Diritto delle Genti, fin dall'epoca del suo non antico nascimento, sventuratamente fu impressa una falsa direzione, nella quale essa dovè assumere la responsabilità di accettare, ed altresì di propagare e raccomandare con l'autorità degl' insegnamenti un gran numero di odiosi errori ed ingiustizie, le reliquie di età di barbarie, le costumanze dell'infanzia della vita internazionale. Di questo vizio organico della scienza, contratto fin dalla sua formazione, essa non ha potuto mai spogliarsi, non ostante la lenta e parziale azione correggitrice della civiltà e

del tempo. Donde vien dimostrata la necessità di radicali innovazioni nel metodo, e di una essenziale trasformazione, per la creazione e lo svolgimento di una vera scienza del Diritto Internazionale, degna di questo nome, e coordinata coi progressi generali del Diritto. Coloro che gridano doversi esiliare da questa disciplina le recenti novità per conservarla negli antichi suoi ordini, sono deboli ragionatori i quali si contentano di decorare del nome di scienza l'empirismo, la contraddizione, l'assurdo.

#### IV,

Non è già che coloro, i quali vogliono dedicarsi allo studio del Diritto Internazionale, possano oggidì ripudiare l'eredità de' secoli, avvolgere in un superbo dispregio tutte le anteriori fatiche de'dotti e le consuetudini finora invalse tra gli Stati, e sopra un terreno sgombro di tutti gli antichi materiali penosamente accumulati costruire un edificio fantastico col facile ajuto di semplici astrazioni vuote di valore pratico e sperimentale, ed incapaci di reale applicazione alla vita delle nazioni. No, miei Signori, nessuna opinione sarebbe più di questa pericolosa e funesta per la serietà e durata del nuovo sistema. Nella storia de' fatti, come nella vita e genesi delle idee, la natura non conosce sbalzi ed interrompimenti: vi ha una costante e non mai interrotta filiazione di dottrine, e la profonda cognizione delle precedenti col critico discernimento degli errori dalla verità è il mezzo necessario per dar vita e consistenza alle nuove.

Vi hanno anche nella disciplina del Diritto Internazionale preziosi frutti de' precedenti studj e delle applicazioni che essi ottennero nella società delle genti. La storia de' trattati che le nazioni stipularono, con la notizia de' fatti e delle condizioni che lor diedero occasione e delle conseguenze che essi produssero, è uno studio di somma importanza ed utilità pur troppo famigliare a pochissimi. Le vicende sto-

riche de'popoli; il ricordo delle reciproche relazioni ed influenze, la ricerca degl'interessi o tradizionali e permanenti, o generati da accidentalità e cause transitorie, che determinano la politica e le tendenze de'principali Governi; la giurisprudenza de'conflitti più celebri insorti nella società internazionale con la conoscenza de' documenti relativi; infine le stesse forme ed usanze diplomatiche delle ambascerie e dei congressi, rivelatrici delle sperimentate necessità della prudenza politica, debbono apprestare efficacissimo sussidio agli studiosi di questa parte del Diritto.

Se non che invano, ad animar questa inerte mole con la luce de'principj, si penserebbe di assumere, come già fece ai suoi tempi il Grozio, a criterio di verità e di giustizia, o gli *avvenimenti* ripetuti nella storia, o gli *usi* attualmente osservati e che i trascorsi tempi trasmisero all'età nostra, o le *opinioni* generalmente diffuse ed attestate dagli scrittori. In tal modo che si fa? La *storia* e gli *usi* rappresentano ciò che si è *fatto*; le *opinioni* ciò che si è *creduto*; ma con tal metodo pur sempre si eleva a *diritto* il *fatto*, gli usi stessi e le opinioni essendo appunto la conseguenza de'sistemi che furono praticati, a diritto od a torto, razionalmente o ingiustamente. Nel campo della *storia* inevitabilmente s'incontrano ingiustizie fortunate e contraddizioni inconciliabili, e le tante forzate conseguenze di viziosi ordinamenti politici, o di abusi sorretti da prepotenti interessi, che furono al lume della civiltà chiarite antisociali ed ingiuste, ed infine dopo secolari lotte rimosse e ripudiate. Non presenta forse la storia umana l'istituzione della schiavitù personale, la guerra feroce di sterminio, la violenza per imporre le credenze religiose, ed altre somiglianti pratiche per lunghi secoli mantenute e diffuse? Non vi ha dunque altro metodo possibile per far risplendere sui materiali forniti dalla esperienza un raggio di luce divina ed un criterio razionale di verità, fuorchè volgere le investigazioni alla de-

terminazione delle leggi essenziali ed organiche della umana specie; e da quest'ordine di principj, non arbitrarj ne'contingenti, ma naturali e necessarij, derivare le *norme* regolatrici della vita e de'rapporti reciproci delle Nazioni tra loro e di ciascuna con l'intera Umanità. Ed a questa ricerca al certo possono giovare sommamente, con lo studio delle necessità e condizioni naturali della umana società, anche le osservazioni dell'esperienza, i fatti costantemente rinnovati a traverso de'secoli, il corso e l'anteriore svolgimento dell'umanità, le sue credenze generali e pressochè istintive, le proteste de'savj ed illuminati contro abusi dominanti, l'antagonismo tra i fatti ufficiali ed i voti della pubblica coscienza, apprestando codesti elementi un'utile guida per la critica delle storiche istituzioni, e per la scoperta delle vere *leggi regolatrici della vita morale della nostra specie*.

Da questa luminosa guida, o Signori, noi ci troviamo condotti; in presenza di un doppio soggetto giuridico: LE NAZIONALITA', L'UMANITA'.

Se è *diritto* tutto quello che risponde alla natura ed alla destinazione di esseri liberi, socievoli ed imputabili; è palese che dalla natura, dal costante ed armonico svolgimento, dal visibile progresso delle coesistenti *Nazionalità* e della intera *specie umana*, si deduce e dimostra la *legge giuridica*, che presiede alla grande Società delle Nazioni.

Non può il *diritto* essere l'effetto della *forza* o della *volontà*; non può consistere nella nuda ed insignificante materialità del *fatto* della prevalenza della *forza* o della *volontà* di alcune Nazioni sulla *forza* o la *volontà* di altre: in questa pugna e vicenda materiale e cieca di semplici fatti e forze brutali l'occhio del filosofo e del giurista non può scorgere i lineamenti e l'essenza di un ordine *giuridico*. Tanto è impossibile con qualunque sforzo di dialettica far discendere il *diritto* dalla *forza* o dalla *volontà*, per quanto esso è in vece per propria essenza il

*limite razionale* dell'una e dell'altra. Chi in vero discoscener potrebbe che la *forza* e la *volontà* nella loro azione e svolgimento sono legittime e giuste soltanto finchè non offendano il *diritto* e non s'incontrino innanzi codesto ostacolo? E pure, non mancarono menti esercitate alla meditazione filosofica, ed anche sapienti di maravigliosa potenza logica, come SPINOZA, HOBBS, e più di essi ai nostri tempi il PROUDHON, i quali sostennero con sottili artifizj, e l'ultimo anche con una vernice di falsissimo liberalismo, la paradossale assurdità che il *diritto naturale* tra gli uomini, e tra le nazioni, altro non sia e non possa essere che la stessa *forza*, e la *volontà* che la muove e la dirige, corrompendo così di una pestifera immoralità ad un tempo e la vita degli uomini e gl' insegnamenti della scienza!

Protestiamo, o Signori, nel nome santo della giustizia contro così deforme abuso che se ne fa: e cerchiamo più sicure basi alla scienza nostra.

V.

Che la specie umana abiti la terra divisa in *Nazioni*, ciascuna delle quali, lentamente formata e sviluppata mercè l'azione laboriosa di molteplici fattori, con proprio *territorio*, propria *lingua*, propria *razza* d'ordinario costituita dalla fusione o sovrapposizione di più razze, proprie *tradizioni*, *costumi*, *vita*, *storia* e *scopo civile*; e che ogni nazione altresì necessariamente aver debba, quasi spirito vivificatore di questi elementi materiali, la *coscienza* del proprio distinto essere e della propria diversità dalle altre nazioni; è un fatto antropologico che cade sotto l'osservazione de'sensi e dell'esperienza, ed è nel tempo stesso un fatto universale di coscienza dell'intera umanità. È inutile elevare una questione scientifica dove basta la testimonianza del senso comune. Domandate al francese, all'inglese, al tedesco, all'ita-

liano, se credano possibile scambiare l'una con l'altra queste nazionalità, e negare la esistenza separata e distinta di ciascuna di esse, e milioni di uomini maraviglieranno sorridendo che ne' dominj della scienza si trovi chi possa di tali cose dubitare o questionare.

Ma quali sono gli elementi, che debbono necessariamente concorrere a formare una NAZIONALITÀ? Subalterna e poco men che inutile interrogazione, con la quale si propone una indagine di puro *fatto*, e direi di storia naturale, estranea interamente all'ordine ideale delle verità *giuridiche*. Che importano i secondarj ed inopportuni dissensi a tal proposito suscitati? Non tutte le nazioni essendosi formate mercè un identico processo storico, non tutte possono prestar visibile il concorso in simile proporzione e misura de'medesimi elementi; la varietà delle origini e delle cause doveva produrre una non perfetta identità di effetti. Tra gli elementi di affinità e di colleganza che alle parti di ciascuna nazionalità sogliono attribuire specifica somiglianza ed uniformità di aspetto, quello che quasi mai non manca, e ch'è forse un attributo prevalente, è l'*unità della LINGUA*; il che fece dire al FICHTE: *la lingua è la nazione*. Se non che, (giova ripeterlo?) lasciando da parte le scettiche argomentazioni de'dotti, e rivolgendoci all'istinto della coscienza popolare, è impossibile che, chiedendole se esista, o no, una certa nazionalità co'suoi proprj e distintivi caratteri, essa s'inganni nel rispondere.

E sia pure che un dubbio rimanga possibile in certe eccezionali situazioni storiche e geografiche, come accade rispetto a provincie che da secoli separate dalle provincie sorelle, ed avvinte ad altre da vincoli di non breve consuetudine o di benefizj, lasciano dubitare se in esse siasi, o no, estinta la *coscienza dell'antica nazionalità*, e con ciò sia venuta a cancellarsene la impronta essenziale e caratteristica; ovvero in certi paesi di frontiera, ove due vicine nazioni con perenni contatti si

mescolano, ed alterando la purezza della rispettiva costituzione, possono incontrarsi popolazioni d'incerta nazionalità. Imperocchè primamente apparterranno pur sempre questi rari casi di dubbio alla *questione di fatto*, e quindi non potranno menomamente detrarre alla efficacia e legittimità del principio giuridico; ed inoltre ognun vede in qual limitata ed angusta sfera codeste rare condizioni possono esercitare la loro influenza. Un tal fenomeno non è forse comune a tutte le scienze, nelle quali, accanto a leggi generali, della cui verità non è lecito dubitare, s'incontrano quasi sempre alcuni fatti ribelli ad ogni disciplina, e casi di eccezione mancanti dell'intero complesso de' caratteri ed attributi per regola richiesti?

VI.

Ben altra è la *questione di diritto*, e ben diverso è il suo ufficio. Essa può così formolarsi: « La esistenza delle Nazionalità, e la divisione organica dell'Umanità in Nazioni, l'una dall'altra distinte con peculiare impronta in esse impressa per opera della Natura, sono un fatto indifferente ed accidentale al cospetto della Scienza del Diritto, od al contrario un fatto di capitale importanza, fatto rivelatore di una legge provvidenziale costitutiva della nostra specie, e dal quale derivano DIRITTI e RELAZIONI GIURIDICHE tra queste grandi aggregazioni sparse nel mondo? La *Famiglia*, la *Nazione* e l'*Umanità* non sono forse altrettante forme organiche, necessarie e perpetue, anzichè artificiali, volontarie e transitorie, dell'umana convivenza? »

Ecco la domanda alla quale sono obbligati di rispondere senza ambagi, e con una negativa assoluta, gli oppugnatori del PRINCIPIO DI NAZIONALITÀ'. Per essi la *coesistenza delle Nazioni* nel mondo è un fatto senza significato. Essi non vedono come *Soggetti di diritto* fuorchè gli Stati, opera della *forza* e della *volontà* umana, dimentican-

do che la loro formazione ed esistenza è un fatto cieco, materiale, arbitrario, dovuto al prevalere della potenza, e talvolta a secondarj accidenti.

Pur troppo molte delle pratiche oggi ancora in uso nel Diritto delle Genti son tali, che non possono legittimarsi altrimenti, fuorchè rassegnandosi in fine ad accettare nella società internazionale come criterj di *giustizia* (vergognoso a dirsi!) la *forza* o la *volontà*.

Provatevi, se potete, a non inchinarvi innanzi all'idolo della *Forza*, se vogliate tuttora difendere l'intrinseca legittimità della *Conquista* e della *Preda bellica*. Gli stessi propugnatori di questa legittimità si lusingano di sfuggire all'invincibile obbiezione, riponendo il *titolo giuridico* dell'acquisizione territoriale con le armi non già nella *Conquista*, bensì ne' posteriori *Trattati di Pace*, a' quali il vinto aggiunga la prestazione del proprio consenso. Ma a chi può fare illusione codesta vana ipocrisia? I Trattati di pace sono imposti dalla forza, e dalla irresistibile volontà del vincitore. La vittoria toglie l'eguaglianza e la libertà de' consensi, laonde riuscirebbe viziata nella sua genesi morale l'obbligazione relativa, ed in tutti i casi al vizioso acquisto dovrebbe corrispondere, come nel diritto privato, un egual debito di risarcimento a favore del contraente violentato. Perciò tutto in realtà si riduce alla efficienza giuridica della *Forza* o della *Fortuna*: o codesti saranno titoli sufficienti, o non ve ne sono altri.

Dicasi lo stesso dell'eccessiva ed illegittima efficienza attribuita all'elemento della *Volontà de' Governi* e degli *Stati* nel disporre della sorte de' popoli e vincolarne l'avvenire. Se niuno oserebbe ammettere qual criterio sufficiente e supremo d'intrinseca giustizia ogni precetto dello *Stato* anche su' proprj cittadini; od altrimenti poichè non è necessariamente giusto tutto ciò che lo *Stato* *vuole* e comanda *ne' suoi ordini interni*; oh come mai potrebbe esser giusto nelle *relazioni internazionali* tutto quello, e solamente quello, che gli Stati *vogliono*, e con

mutui accordi espressi o taciti stabiliscono? Intanto presuppongono appunto l'onnipotenza giuridica di questa volontà coloro che non dubitano della efficacia e validità delle mutazioni territoriali nella società internazionale, sempre che vengano prodotte da *accordi e trattati*, o siano l'effetto di una *successione* dinastica, di un *testamento*, di un *matrimonio* principesco. Per *trattati* la Polonia fu spartita, e le provincie di questa nazione furono aggregate a tre Stati stranieri. Per *successione* le Fiandre, la Spagna, l'Arciducato d'Austria, Napoli, Sicilia e Milano si trovarono unite sotto l'impero di Carlo V e di Filippo II; e fierissima contesa per la successione alla corona di Spagna, che pretendevasi posare sul capo stesso che portava la corona di Francia, insanguinò per lunghi anni l'Europa. Se il *matrimonio* d'Isabella la Cattolica unì felicemente la Castiglia all'Aragona, quello della infelice Giovanna sua figliuola fece passare tutte quelle rimanenti provincie, aggregandole con altri stati, nella casa di Austria.

Ciò comprendevasi allorchè il sistema feudale dominava nel mondo civile, ed a sua immagine regolavansi le trasmissioni degli Stati. Ma oggidì i popoli sono forse cosa in commercio come una greggia da vendere, gli Stati merce da patteggiare, perchè la *volontà* dei governanti disponga delle loro sorti? Qual successore potrebbe stimarsi sicuro, senz'altro presidio che uno di codesti titoli, senza una libera elezione delle popolazioni, o la loro volontaria obbedienza?

Conchiudiamo. È verità incontrastabile, che la così detta *teorica dello Stato* se neghi riguardo ai diritti nascenti dalla *Nazionalità*, nella economia delle relazioni internazionali è *insufficiente*, e si fonda sull'*arbitrario* e sopra fatti *contingenti e mutabili*, nella stessa guisa che manchevole ed oppressiva essa si appalesa parimenti nella economia del *Diritto Privato* e del *Diritto Pubblico Interno*, allorchè si pretenda disconoscere l'influenza primaria de' *diritti individuali* dell'uomo nella costruzione della scienza.

Non vi è che a cedere ad una inesorabile alternativa. O di abbandonare il mondo al fato ed al culto della *Forza*, ed al capriccio della *Volontà*: O di fondare un *Diritto delle Genti* razionale, necessario ed intrinsecamente giusto, sulla costituzione organica della Umanità, sull'adempiimento della sua naturale destinazione, e sulle leggi che favoriscono il conseguimento di un tale scopo, obbligando la *forza* e la *volontà* ad inchinarsi avanti codeste leggi, ed in nome di esse condannandole come abusive ed illegittime; il che importa edificare la scienza attribuendo larga e predominante influenza al *Principio di Nazionalità*, e temperando col suo influsso l'idea pagana e despótica dell'onnipotenza dello *Stato*.

## VII.

Non ignoriamo, Signori, che alcune opposizioni furono mosse, ed in tempi recenti anche da nobili cuori e da intelletti devoti al vero, a questa moderna teorica. È nostro debito esaminarle con mente scevra di prevenzioni. S'io non m'inganno, esse, benchè in varia forma riprodotte, son sempre le medesime, che già da noi ebbero anticipata confutazione fin dal nostro primo annunzio e proposta della Teorica stessa, e derivano precipuamente dell'essersi fraintesi i nostri concetti, e dal supposto di opinioni fallaci ed affatto estranee al sistema.

Per alcuni il *Principio di Nazionalità* è sempre la negazione della società umanitaria, e quindi non rappresenta un progresso nel *Diritto delle Genti*, ma significa l'isolamento, l'egoismo esclusivo di ogni nazione, e quindi cela in sè necessariamente elementi di reazione. È pure son già vent'anni che, movendo a noi stessi quest'obbietto, dichiarammo che da noi consideravansi come due termini egualmente necessarj della Scienza nostra le *Nazionalità* nell'*Umanità*, e perciò supremo

principio di essa la COESISTENZA ed INDIPENDENZA reciproca di TUTTE LE NAZIONI sotto la legge universale del Diritto. A che dunque arrestarci ad una obbiezione, la quale si riduce a disconoscere e travisare la dottrina che difendiamo?

Altri osservano, che la Nazionalità essendo il risultato e la combinazione di molti elementi, dove uno di essi manchi, o non esista lo Stato perfettamente identificato ad unica Nazione, mancherebbe a codeste persone della società internazionale ogni capacità di diritto, ed il paese si troverebbe al bando del diritto delle genti, non sapendosi qual principio applicargli, dal che si conchiude la teoria essere incompleta ed incapace a risolvere tutte le questioni. Ma noi pensiamo che facciasi mal governo ed esagerata applicazione del principio di Nazionalità, quando si pretenda che dove manchi il concorso completo degli elementi costitutivi della Nazionalità, dove manchino le condizioni l'identità tra lo Stato e la Nazione, cioè lo Stato costituito e vivente racchiuda in sé territorj appartenenti a diverse nazionalità, con ciò debba affatto mancare ogni capacità giuridica e quindi ogni possibilità di relazione di diritto tra Stati e Stati.

La illazione non può discendere dalla premessa. I due concetti non hanno tra loro necessità di rapporto, anzi derivano da due ordini d'idee affatto indipendenti.

La capacità giuridica è attributo inseparabile, secondo natura e ragione, da ogni essere umano, e perciò da ogni ordinata aggregazione collettiva di uomini, tanto se costituita da volontarie associazioni, quanto allorchè consista nelle forme storiche e tradizionali della convivenza civile, quali sono il Municipio e lo Stato. Non vi ha che un ordine di prevalenza a dir così gerarchica tra le varie e possibili Personalità giuridiche collettive. Così il Comune o Municipio ben può esercitare ogni suo diritto, ma non a scapito e detrimento di quelli di più vasta associazione di cui è parte, ed i suoi diritti liberamente esplican-

dosi ed esercitandosi non possono prevalere a quelli dello Stato. In egual modo gli Stati, ancorchè vigorosamente costituiti, sono Soggetti capaci di diritto, e nella società delle genti li godono ed esercitano: ma al di sopra del diritto dello Stato sopravvive ognora incolume quello della Nazione, il quale non può estinguersi nè sopprimersi giammai per volontà e potenza dello Stato, checchè esso voglia e possa. Quel diritto superiore rimane sempre inviolabile e indefettibile. E procedendo più oltre nella intellettuale contemplazione della specie, al di sopra della NAZIONE vedesi l'UMANITA' intera, che le Nazioni comprende, ed i cui destini a quelli di ogni particolare Nazione debbono legittimamente prevalere.

Così dunque possiam concepire capacità, esistenza e legittimità di vita giuridica:

Nelle volontarie associazioni, salvo il prevalente impero delle leggi, le quali esprimono i diritti superiori dello Stato onde le leggi stesse emanano:

Ne' Comuni, la cui autonomia è subordinata ai diritti ed alle necessità dello Stato:

Nello Stato, la cui costituzione non può sopprimere nè impedire il prevalente diritto delle Nazionalità:

Nelle Nazionalità, che non possono vivere ed esplicarsi con offesa del diritto ed incivilimento mondiale dell'Umanità.

D'altronde uno Stato composto di nazionalità eterogenee opera sempre nelle sue relazioni internazionali riponendo il suo centro di gravità in quella parte di territorj e popolazioni che sia il nerbo principale della propria forza e potenza, e perciò vive e funziona inevitabilmente come una Nazione, quella cioè onde trae il più importante contributo del suo essere. Se a questo nucleo principale di uno Stato si aggiungano territorj e provincie meno importanti e di nazionalità estranee, ciò renderà viziosa la sua costituzione, e lontana dal perfetto stato nazionale ed etnografico; ma non per questo

alla parte maggiore e precipua potrà negarsi l'essenza e la capacità giuridica che in ogni altra Nazione risiede.

Se non che a compimento della teorica è pur necessità ammettere che vi siano nel mondo due specie e qualità di Stati: quelli che sono opera della *Forza* o del *Consenso*, aggregato di provincie e territorj appartenenti a nazionalità diverse; e quelli che sono *creazione della natura*, gli Stati Nazionali.

Gli uni e gli altri sono nel consorzio giuridico dell'umanità, ma con non dubbia diversità di prerogativa e solidità giuridica.

I primi, in virtù del principio che le istituzioni e le obbligazioni degli uomini si disciolgono co' mezzi stessi co' quali si fondano e stabiliscono, possono disfarsi, ricevere alterazione e perire sotto l'influenza delle medesime cagioni, cioè della forza o del consenso: *eadem modo dissoluti quo alligati*.

Ma ben altrimenti negli *Stati Nazionali* il principio della loro esistenza, e perciò della loro durata, è fuori dell'accidentale e contingente azione de'trattati e delle guerre. Nè bellici eventi, nè patti, nè eredità e successioni principesche possono decidere della loro cessazione od incorporazione ad altri Stati. Lo *Stato nazionale* può veramente dirsi immutabile ed eterno, di quella eternità che nella storia umana si conosce.

### VIII.

Per altri censori la teorica non è già soltanto incompleta e difettiva, ma è dannosa e sovversiva della pace del mondo, da che la rivendicazione delle nazionalità dovrebbe immergere l'Europa in sanguinosi conflitti ed in una serie di calamità spaventevoli, laonde sia da rigettare un principio la cui applicazione produrrebbe assai più danni che benefizj.

Ma anche qui è evidente l'inganno di coloro i quali

dall'insegnamento di una dottrina credono derivar la necessità obbligatoria di tradurla immediatamente con la forza in istato di attuale e reale applicazione, distruggendo tutte le istituzioni anteriori che ad essa non si conformino, e quali che siano i disastrosi effetti che l'improvviso sconvolgimento abbia a generare. Nulla è più lontano dal vero. Ogni scienza ricerca e dimostra il proprio ideale, ossia que' veri fondamentali, sui quali stanno perennemente fissi gli occhi de'suoi cultori come ad intento finale degli sforzi, delle tendenze ed aspirazioni de' loro studj, e come a guida fedele che accompagnar deve la civiltà nel suo pratico cammino: e tuttavia quell'ideale non può, e non deve violentemente e rigorosamente essere tradotto in realtà di fatto, intervenendo la prudenza politica e la luce di altre sociali discipline [per consigliare di attenderne la graduale attuazione mercè l'influenza delle propizie occasioni e la incessante azione del tempo e della opinione pubblica. Così la economia politica saluta nella pienissima *Libertà del Commercio e dell'Industria*, e nell'*abolizione di ogni specie di privilegi e vincoli* il solo regime giusto e benefico nell'ordine economico; nè questo principio cessa di esser vero e degno di esercitare un supremo impero nell'indirizzo di quella scienza nobilissima, per ciò che forse non vi ha ancora alcun paese sulla terra ed alcun legislatore che abbia avuto o si senta il coraggio di compiere ne' viziosi ordini sociali e governativi creati da' trascorsi secoli quella profonda e radicale riforma. La *scienza penale* e quella della *sicurezza sociale* si propongono la *prevenzione de' reati*; nè questo fine perde la sua importanza e legittimità nella economia scientifica da che le umane passioni e gli abusi stessi della costituzione sociale rendono vano il generoso tentativo, e gravissime offese quotidianamente perturbano l'ordine e la pace pubblica. Così pure ogni altro ramo delle scienze morali e sociali procede nella vita pratica solamente per approssimazioni e

progressi verso una meta, che non si raggiunge, ma che la scienza a sè propone. E le scienze fisiche, e le stesse verità matematiche esse pure nell'ordine reale de' fatti trovano forse rigida ed esatta applicazione, o soltanto approssimativa? Dunque si rassicurino i timidi: proclamando come verità fondamentale del Diritto delle Genti il *Principio di Nazionalità*, si sostituisce all'odierno arbitrio ed alle mobilità del capriccio de' potenti, che è perenne minaccia di sovvertimento della pace del mondo, una norma certa ed immutabile la quale nel maggior numero de' casi frenerà le incomposte ambizioni, e proscriverà come *illegittima* ogni tentazione di *conquiste territoriali*, mentre non imporrà menomamente l'obbligo di bandire novelle crociate per isconvolgere gli Stati esistenti e rifare la carta territoriale di Europa.

IX.

Vi è pur chi ha invocato, quasi una obbiezione alla dottrina della *Nazionalità*, l'osservazione storica che i maggiori progressi dell'Umanità sono dovuti all'azione riunita di parecchie Nazioni per un pensiero ed intento comune, rammentando ad esempio le influenze dell'antica Roma, del Cattolicesimo, del Diritto Romano, e nei tempi moderni della Rivoluzione Francese. Ma l'autonomia e l'indipendenza delle Nazioni, ed il loro graduale affrancamento ed emancipazione, impediscono forse, o più tosto non favoriscono la loro *azione collettiva* in pro dell'umano perfezionamento? Trattasi forse di abolire, od invece non debbono risultare vie meglio fortificati gl'istituti delle *alleanze* e de' *consorzi internazionali* per determinati fini ed intraprese di mondiale utilità? E si aggiunga che rimane pur sempre un'altra provvida influenza, quella del *Principio Federativo*, per stringere, anche con permanenti legami, nazioni diverse o frazioni di diverse nazionalità, come ne offrono luminoso esempio la

libera Svizzera e la grande Confederazione Americana. La forma federale, a differenza dello Stato unitario, è quella appunto che concilia ad un tempo l'uno ed il *molteplice*, permettendo di associare ed unificare i soli e pochi generali interessi comuni a differenti Stati o Nazionalità, e rispettando la separazione ed indipendenza di tutti gli altri interessi speciali e proprj de'singoli. E chi sa se non sia riposto in una più larga applicazione del *principio federativo* il segreto per riuscire a risolvere uno de' problemi più malagevoli di governo, cioè di tenere ordinato ed unito, almeno transitoriamente, uno Stato che racchiuda varie nazionalità, come l'Impero Austriaco, che trova la pace interna soltanto nell'Ungheria in grazia della consentita applicazione di quel principio, mentre ricusandola alle altre nazionalità dell'Impero, e volendo costringerle in una soffocante unità politica, offre il triste spettacolo di tormentarsi e dibattersi in rinnovati ed infecondi tentativi.

X.

Un ultimo obbietto è quello desunto dalla confusione non meno erronea del *Principio di Nazionalità* coi *Plebisciti*, i quali si censurano siccome fatti senza valore scientifico, perchè sia teorica vaga e dissolvente quella che presuma fondare la società sulla base mobile della libera manifestazione della volontà individuale; perchè non può dipendere dalla volontà creare le nazionalità ed i loro caratteri; e perchè infine codeste manifestazioni di volontà sono inutili dove esprimono l'accettazione di fatti compiuti sotto l'impero di necessità indeclinabili le quali bastano a giustificarli.

Ma anzitutto l'argomento de' *Plebisciti*, cioè dell'esercizio diretto del suffragio universale di un popolo, è ben altrimenti ampio e complesso, e non può riguardare esclusivamente il diritto delle genti. Costruite con la

scorta dei principj del pubblico diritto una teorica razionale della Sovranità politica; e se non vorrete ascrivervi tra i seguaci della scuola del diritto divino, se non vi piace seguire la bandiera di HALLER e di STAHL, se v'incline innanzi al principio della Sovranità nazionale, e nella potestà politica venerate il mandato e la rappresentanza della Nazione; voi non potete guardare con dispregio, e come fatto mancante di giuridica significazione, la manifestazione di codesta volontà. Quando vediamo le libere popolazioni della Svizzera e dell'Unione Americana congregarsi ne'comizj per accordare o negare la sanzione necessaria del loro voto alle proprie Costituzioni, ed ai cangiamenti che in esse s'introducano, o per delegare temporariamente l'esercizio della suprema autorità dello Stato, e niuno crede impossibile disciplinare quelle votazioni con garentie di ordine e di sincerità; invero non si comprendono codeste censure del sistema in sè de' Plebisciti, contrapponendovi non si sa quale teorica dello Stato, salvo come la rivelazione del predominio forse inconsciamente subito di pregiudizj illiberali. Lo Stato, fine e fonte dei diritti, non può essere che il despotismo: lo Stato, mezzo al conseguimento dello scopo del rispetto e della garentia de' diritti degl'individui e della nazione, è istituto di libertà; ma in tal caso è necessità consacrare la superiorità e prevalenza del concetto giuridico dell'Uomo e della Nazionalità su quello dello Stato.

Ciò premesso, anche nella economia de' rapporti internazionali i Plebisciti non mancano di valore e significato, e possono esercitare una influenza importante. Primamente le popolazioni consultate nel mutar di governo consacrano colla loro libera votazione ed obbedienza la legittimità della novella forma di reggimento, la cui scelta e costituzione è riservata a ciascun popolo. Indipendentemente da ciò, nel momento storico di ogni mutamento territoriale, se trattasi di aggregazioni di parti disgiunte di una medesima nazionalità, il suffragio non

è che prova estrinseca di quella unità ed identità nazionale, ed è utile sopra tutto, anzi indispensabile pe' casi di nazionalità dubbia, specialmente in paesi di frontiera, non perchè dipenda dalla volontà l'appartenere ad una più che ad altra nazione, ma perchè tra gli elementi che obiettivamente costituiscono una Nazionalità è precipuo quello della Coscienza che le popolazioni abbiano o conservino ancora della propria vita e complessione nazionale, nè si conosce modo migliore di assicurarsene che interrogandole. Dove però il dubbio nel fatto non esiste, come non dubitavasi che fossero Greche le popolazioni delle Isole Jonie cedute dall'Inghilterra alla Grecia, a rigore sotto quest'ultimo aspetto la prova del suffragio potrebbe apparire talvolta superflua.

Ma è dato forse da ciò concludere alla sua sistematica inutilità al cospetto dei fatti compiuti, quali che essi sieno? Fatti di forza e di arbitrio, coi quali si assoggetta una nazione o parte di essa a dominazione straniera, poterono essere ingiustizie per più o men lungo tempo fortunate e vittoriose, contro le quali il voto popolare non mancherebbe d'insorgere e protestare, se divenisse canone obbligatorio nel Diritto delle Genti il subordinare la legittimità di ogni territoriale aggregazione all'approvazione del suffragio delle popolazioni de' cui destini si dispone.

Nè da ciò è lecito inferire che le nazioni abbiano tal dominio di loro stesse da potere col voto di mendaci plebisciti rinnegare il fatto della propria nazionalità, assumerne un'altra diversa, annullare la propria indipendenza, assoggettarsi tutte od in parte a governi stranieri. Il suicidio d'interè nazioni con libertà e sincerità di voto, per le testimonianze inconcusse dell'esperienza, e per le leggi stesse dell'umana natura, sarebbe tal mostruosa aberrazione da potersi considerare come la massima delle storiche impossibilità. Per altro supponete pure nel corso de' secoli possibile un caso rarissimo e singolare di

siffatta deviazione dalle leggi naturali dell'umana socialità; e che perciò? Comein valido a creare una legittima relazione di diritto fra gl'individui sarebbe qualunque più solenne ed esplicito consenso dell'uomo a rendersi schiavo di un suo simile; nel modo stesso il consenso di una Nazione o di una frazione di essa ad assoggettarsi a straniera dominazione, o ad aggregarsi al territorio di una nazionalità diversa, infirmerebbe un voto di tal genere d'intrinseca nullità ed inefficacia, con la incolome custodia dei principj della scienza.

Rivendicata così la dottrina della *Nazionalità* da vane ed impotenti censure, dite voi, o Signori, se possiamo accettare il rimprovero che pur ci venne fatto di averla noi proposta, ne' giorni delle nazionali sventure, e quando la dominazione straniera disonorava l'Italia, come una teorica sentimentale uscita dal nostro cuore e non dalla mente, o al più come un espediente di convenienza de' paesi e de' tempi, senza possibilità di elevarla alla dignità di un *vero scientifico*. No: se questa disciplina trovò i suoi più devoti seguaci in uomini contristati dallo spettacolo delle sventure della loro patria, o cacciati in bando dal furore di passioni religiose o politiche, come ALBERICO GENTILE e GROZIO; le verità preconizzate da queste nobili intelligenze ebbero il merito di acquistare gradatamente fede ed autorità nella coscienza de' popoli più illuminati, e di cooperare efficacemente al progresso della civiltà internazionale. Ed altrettanto confidiamo che avvenga delle proposte che da noi modestamente, ma con intimo e meditato convincimento, si fecero, non per interessato affetto patriottico, ma per sincera brama di suscitare in altri potenti intelletti più vigorosa iniziativa idonea al rinnovamento della scienza ed a purgarla da' suoi secolari errori.

XI.

Signori, non mi resta che invitarvi a considerar meco con rapido sguardo l'influenza che il Principio di Nazionalità, specialmente dall'epoca del 1848 fino ad oggi, ottenne tanto negli ordini ideali della scienza del Diritto Internazionale, quanto nell'ordine storico dei fatti.

Nel *Diritto Internazionale Pubblico* la ragione delle *Nazionalità* a liberamente costituirsi, a conservare e difendere la propria indipendenza se la posseggono, o a rivendicarla se straniera violenza le opprime, trovò oramai elevata alla dignità di un diritto sacrosanto ed imprescrittibile.

L'*intervento armato* di uno Stato nella vita interna e nelle civili discordie di altri Stati è dalla scienza inappellabilmente condannato come abominevole abuso, come un vero attentato al Diritto delle Genti; e l'Italia, la Grecia, la Spagna, i Principati Danubiani hanno potuto mutare dinastie e forme di reggimento con balla egualmente piena di sè stesse come prima ne avean dato l'essen pio soltanto la Gran Bretagna e la Francia: ed il mondo ha dovuto assistere impassibile alla sanguinosa catastrofe Messicana, malgrado l'universale sentimento di pietà; ed alla caduta del potere temporale del Papato, malgrado l'influenza o il pretesto della passione religiosa, in odio delle straniere intervenzioni da cui que' simulacri di governo avevano bisogno di essere sorretti.

Dopo una lotta secolare suscitata in Europa dall'azione del principio cristiano e spirituale che rianimò di novella vita gli uomini e le nazionalità, si è venuta quasi da per tutto sostituendo alla sovranità feudale la sovranità nazionale; alla fede verso il signore del medio evo il sentimento della devozione alla patria; alla signoria territoriale di cui le persone erano un accessorio inseparabile, la libertà e la padronanza de' cittadini; al materia-

lismo della proprietà ed alla potenza del privilegio la dignità, l'eguaglianza, la fraternità umana; ai patti interessati e dinastici de' principi gli accordi e le alleanze nell'interesse solo de' popoli.

Il *Dominio Internazionale* ormai non più sa giustificarsi in ciascuna delle Nazioni se non rispetto alla sola naturale estensione del proprio territorio, nè si comprende la giuridica legittimità delle annessioni territoriali fuorchè di provincie della medesima nazionalità. Così non seppe altrimenti considerarsi legittima l'annessione di Nizza alla Francia, se non reputando quella provincia abitata da nazionalità francese; e dopo la tremenda guerra Franco-Germanica ambo le parti belligeranti si disputarono (eloquentissimo fatto) la conservazione od il riacquisto delle provincie alsaziane e lorenesi con la invocazione dell' identico principio di *Nazionalità*, dalla Francia affermandosi in esse cangiata ed estinta l'antica nazionalità germanica, e sostenendosi invece dalla Germania che essa durasse ognor conservata e vivente nella tradizione e nella lingua.

La *Libertà dei Commercj internazionali*, benchè imperfettamente realizzata col mezzo delle convenzioni commerciali, s'impone ai popoli non più soltanto come un *Vero Economico*, ma altresì come una reciproca *Obbligazione Giuridica*.

I *Trattati pubblici* sono fonte di diritti e di doveri tra le genti ed i governi civili; ma nel sistema de' nuovi principj i medesimi non possono estendere la loro efficacia sino ad abolire e sconoscere i diritti essenziali ed inalienabili delle Nazioni, nè gli eterni precetti della morale e della giustizia universale; e quindi audace ribellione alle leggi della natura e della provvidenza, invalide promesse e cessioni, atti senza intrinseco valore giuridico si appalesano quelli con cui talvolta si è preteso fare in brani una Nazione, altre insieme accoppiare in mostruosi connubj, e spartir nobili e gloriosi popoli

di Europa come si divide e si vende un armento, opera impotente ed incapace di stabile durata, perchè la coscienza della nazionalità ed un soffio di Dio vengono presto o tardi a disperderla.

In questo sistema la scienza condanna la *Rappresaglia* come una reliquia di barbarie, la *Preda bellica* come ingiusta spoliazione della proprietà privata, la *Conquista* come prepotente ed irresistibile usurpazione; e la GUERRA (allorchè le Nazionalità fossero restituite nel possesso de' diritti e delle libertà proprie, cioè nel loro nativo e normale stato giuridico) addiviene non solo il più orribile de' delitti, ma benanche, per insufficienza di scopo, una morale impossibilità.

Così a questo mezzo selvaggio ed inefficace di riparazione dei torti, vien sostituendosi un sistema ordinato e rispettato di *Arbitrato internazionale*: e già nel Congresso di Parigi le potenze in esso intervenute promettevano di sperimentare preliminarmente questo mezzo di soluzione delle contese fra gli Stati prima di ricorrere alla ragione estrema della guerra; ed attesta l'utilità di questa massima il recente esempio dato da due nazioni potentissime di affidarsi al giudizio di Arbitri per la decisione di questioni suscitate in occasione del conflitto tra gli Stati del Sud e del Nord di America.

Lo stato naturale e legittimo fra i popoli diviene la *Pace*: la stessa immensità de' disastri prodotti dall'ultima guerra fieramente combattuta nel cuore d'Europa ha contribuito ad un insegnamento di salutare terrore per tutte le altre nazioni che neutrali si astennero dal prender parte alla lotta.

Non minori progressi e miglioramenti s'introdussero nel *Diritto Internazionale Marittimo*, dove il *Principio di Nazionalità* ottenne anche larga applicazione nella determinazione de' criterj sulla *Nazionalità delle Navi*, e sull'esercizio della *giurisdizione nazionale* in alto mare e nei mari territoriali: dove alla *libertà e sicurezza della navi-*

gazione marittima, e di quella de' grandi fiumi, che sono mezzi di comunicazione tra i mari, e furono perciò chiamati *grandi vie* che camminano, fu sempre meglio provveduto, con la repressione della Pirateria della Tratta de' negri, con le garentie della Neutralità marittima, con la facilitazione del passaggio degli Stretti, di che fan prova l'abolizione ed il riscatto dei pedaggi del Sund, il regolamento de' Dardanelli e l'apertura dell' Istmo di Suez.

Grandi e benefiche riforme, umane mitigazioni alla Guerra Marittima, ed efficace tutela al libero commercio de' neutri, furono consentite nel 1856 nel Congresso di Parigi per concorde dichiarazione delle Potenze segnatarie di quel Trattato; e se, abolita la secolare infamia della *Corsa*, non si osò di pronunziare la stessa condanna contro la pratica anch' essa ingiustificabile della *Preda marittima* a cui sono autorizzate le navi da guerra degli Stati belligeranti, non ostante l'esplicita proposta fattane dal Governo degli Stati Uniti d'America; è evidente che questa logica applicazione del principio ormai accettato non si farà lungamente attendere, e la grande innovazione sarà compiuta. Ed anzi non è egli vero che se giudicar si dovesse da quanto avvenne nell' ultimo conflitto Franco-Germanico, la stessa guerra marittima dovrebbe credersi scomparsa e quasi resa impossibile?

Finalmente anche nel *Diritto Internazionale Privato*, che pareva ridursi ad una complicata casuistica non collegata ad un sommo principio direttivo, la scienza ha chiarito l'imperfezione ed anche la pratica insufficienza della vecchia distinzione tra gli statuti *personali, reali e misti*, ed ha edificato la disciplina sulla base di verità fondamentali di ragione.

Anche qui nella determinazione della legge *personale*, all'antico elemento del *Domicilio* adottato dalla scuola statutaria, elemento raccomandato sotto l'influsso delle idee feudali per le quali l'uomo era quasi un accessorio del territorio da lui abitato, la scienza ed i Codici hanno

surrogato l'elemento della *Nazionalità* a cui la persona appartenga; novello omaggio al principio da noi posto in cima dell'intero sistema. E non è a dire quale dovizia di applicazioni si deduca da questo mutamento e dal novello criterio, nelle materie de' *diritti di famiglia*, della *proprietà mobiliare*, de' *contratti* e delle *successioni*.

Quindi negli insegnamenti, negli scritti e nelle legislazioni positive, grazie alla crescente influenza de' *diritti delle Nazionalità* che impongono a' Governi vicendevole rispetto, si scorge omai mantenuta incolume l'autorità della *legge personale* dello straniero finchè non violi ed offenda l'*ordine pubblico* del paese ove ei passa o soggiorna; l'ospitalità e la benevolenza allargarsi e succedere alle abitudini gelose di diffidenza e di esclusione; la condizione giuridica de' forestieri farsi da per tutto progressivamente migliore, nè più essi distinguersi da' nazionali fuorchè per l'esclusiva partecipazione di questi ultimi alle prerogative politiche ed al governo della cosa pubblica della propria nazione; garentirsi la protezione della proprietà letteraria ed artistica; moltiplicarsi i trattati di estradizione; e facilitarsi la esecuzione de' giudizi stranieri senza porre in pericolo le cautele e ragioni inviolabili di ordine pubblico ne' paesi in cui l'esecuzione n'è richiesta.

E non senza legittimo orgoglio ci è dato rammentare che sopra tutte le legislazioni, splendido e generoso esempio di giustizia internazionale, immune dalla influenza egoistica degli interessi, fu dato dal nuovo Codice Civile dell'Italia nostra, che a tutti gli stranieri indistintamente, a qualunque nazione della terra appartengano, concede e riconosce pienezza di esercizio de' diritti civili, in ciò completamente parificandoli ai nazionali, e senza veruna condizione di reciprocanza, cioè spendendo i benefizj della giustizia anche su coloro i cui governi la negassero agl'Italiani, e li trattassero con disfavore ed ingiustizia.

Nè questo è il solo merito dell'Italia risorta, quanto al miglioramento delle relazioni internazionali negli ordini del diritto privato. Essa è la prima nazione che nel suo Codice abbia dato l'esempio imitabile d'introdurre un tentativo di codificazione delle norme regolatrici dell'intero sistema di codesti rapporti. Ed a più alto ed utile tentativo essa pur volse l'animo, accogliendo il Governo Italiano fin dal 1861 un concetto da me abbozzato, e prendendo nel 1867 l'iniziativa di proporre per mio mezzo all'accettazione de' Governi di Francia, della Germania del Nord, del Belgio e di altri paesi di Europa un Trattato internazionale che quelle norme rendesse comuni e reciprocamente obbligatorie per tutti gli Stati del mondo civile, come già si fece pei trattati di abolizione dell'Albinaggio e di repressione della Tratta. E già que' negoziati avevano progredito, e la proposta accettata in massima dal Governo Francese aveva trovato ancora maggior favore da quelli della Confederazione Germanica del Nord e del Belgio, e quegli accordi con grande beneficio della civiltà internazionale sarebbero forse un fatto felicemente compiuto, se il disastro di Mentana ed altre politiche vicende non ne avessero lasciata finora in sospenso la conclusione.

A questi visibili progressi della scienza ben corrisposero quelli operati nella vita reale della società internazionale. Dovrò io rammentarli, e non sono essi presenti al vostro spirito?

L'esempio nobilissimo dato dall'Inghilterra della volontaria cessione delle Isole Ionie al regno di Grecia: la ricostituzione de' Principati Danubiani: la soluzione del conflitto pei Ducati con la Danimarca riservando alle popolazioni il libero suffragio: l'estinzione della titanica guerra intestina che minacciava l'unità ed integrità dell'Unione Americana: le guerre di Crimea e di Abissinia compiute senza veruna conquista territoriale: sono altrettante vittorie riportate dal *Principio di Nazionalità*, e

luminose testimonianze della sua crescente influenza nella storia de mondo. Tralascio un gran numero di minori avvenimenti politici. Ma i due grandi popoli in mezzo ai quali quel grande Principio manifestò più altamente la sua possanza e conseguì più splendidi trionfi, furono la Germania e l'Italia. Entrambe queste nazioni, che somiglianza di sventure avrebbe dovuto rendere amiche, e che pur da secoli si trovavano nemiche, da gelose influenze politiche tenevansi sminuzzate in piccoli Stati, ed impotenti e frementi della condizione a cui erano condannate custodivano con pari affetto la sacra fiamma del sentimento di nazionalità, ed erano agitate dal bisogno di comporsi ad unità. Per l'Italia aggiungevasi la vergogna della signoria straniera sopra provincie intere ed impora tantissime del proprio territorio.

Qual sia oggi divenuta la Germania, e come essa abbia ormai realizzata se non l'unità politica e territoriale, certamente l'unità morale e nazionale, con insigne felicità di disciplina ed incremento di potenza, non è chi nol vegga ed ammiri.

In Italia poi fu compiuta al cospetto del mondo una impresa di cui nessun'altra fu mai più grande e più ardua negli annali della storia. Fu necessario sostenere una lotta con straniero potentato, nella quale fu beneficio degno di eterno ricordo l'aiuto delle armi francesi, e ad un tempo rovesciare nell'interno sette Stati e sette troni che d'improvviso scomparvero davanti la prodigiosa influenza del *Principio di Nazionalità*, per dar luogo alla costruzione di una perfetta e ben solida *unità* territoriale e politica.

L'Europa aveva assistito commossa da stupore e con un sentimento di benevola simpatia alla creazione di un Regno d'Italia; ma le due gemme tuttora mancanti alla sua corona, Venezia e Roma, colà per la *dominazione di un' armata straniera*, e qui, peggio ancora, per la *dominazione di una casta straniera ed avversa al*

*nazionale risorgimento*, erano nel novello reame due permanenti negazioni e flagranti offese del diritto della *Nazionalità*. Le provincie impazienti, tuttora forzatamente avulse dal resto della nazione, rivelavansi inabili a realizzare benanche la vita e condizione normale dello Stato.

La Venezia condannata ad esser, più che retta, compressa ed avvinta dalla forza materiale, aveva finito per divenire non più un elemento di potere per l'Impero Austriaco, ma un peso enorme legato al piede dello Stato per trascinarlo nell'abisso.

E Roma, l'antica regina delle genti, esclusi tutti gli ordini della nazione da qualsiasi partecipazione alla vita pubblica, erasi cangiata in un convegno ove un principe impotente, senza morale influenza per fondare un reggimento politico sopra la libera obbedienza, senza forze proprie per edificarlo sul costringimento, faceva dell'autorità il monopolio esclusivo di un solo ceto di persone forzatamente ignare del sentimento e del dovere de' padri di famiglia, e per esistere mendicava da uno straniero potentato il presidio di un intervento armato o della sua incessante minaccia.

È giustizia rammentare l'aiuto del popolo Tedesco aver contribuito a sottrarci dal giogo di un governo Tedesco, e così a' secolari odj successe tra le due nazioni un'amicizia sincera, suggellata dalla riconoscenza, ed alimentata da comunanza d'interessi morali e politici.

Ed infine ecco oggidì coronato interamente l'edifizio della nostra nazionale unità in Roma con la cessazione dello straniero intervento e della signoria temporale dei Pontefici, con la splendida e concorde manifestazione della volontà popolare nel Plebiscito Romano, con la proclamazione di Roma a Capitale d'Italia, con la convocazione nelle sue mura della rappresentanza ormai completa dell'intera Nazione.

Le grandi istituzioni, allorchè nella storia, cessando di esser benefiche alla civiltà, più non hanno ragione di es-

sere, cadono, e possono ammaestrare l'umanità anche con la maestà della loro caduta. Il Papa<sup>16</sup> politico, che in altri tempi aveva adempiuto una missione propagatrice del mondiale incivilimento, proteggendo nei popoli oppressi la causa della morale e della giustizia, se ai di nostri era divenuto un anacronismo inconciliabile coi principj che informano le società moderne, non doveva cessare come ogni altra signoria della terra: non doveva esser conquistato e violentemente posto alla dipendenza di un impero straniero, qual fu l'infelice concetto del primo Bonaparte: non doveva cadere a fronte di una sedizione popolare per cedere ad un altro governo locale il reggimento della cosa pubblica — combinazioni somiglianti mal si addicevano a chiudere la storia del governo temporale de' Papi.

Il Papato politico invece si è dileguato inuanzi al *Diritto Supremo della Nazionalità Italiana*, ha dovuto lasciar passare la potenza irresistibile di un principio regolatore dell'umano progresso, non è caduto che innanzi ad una *Legge provvidenziale e divina*, quella che consacra il *Diritto delle Nazionalità*, e compie sulla terra i voleri della Divinità che presiede ai destini della nostra specie. E ciò è avvenuto senza detrimento, anzi con mirabile incremento d'indipendenza e splendore del Papato spirituale, e del vero e grande interesse della libertà religiosa dell'umanità; ed il Capo di una grande Religione dovrebbe sentirsi felice sciolto dall'impaccio del profano connubio che aveva da secoli debilitata la morale influenza del cattolicesimo, offuscata la purezza della sua dottrina, scemata fede ed autorità alla santa parola.

## XII.

Signori, è tempo di arrestarci e concludere.

Una Scienza, che prescrivendo la giustizia a popoli e governi, parve ognora nobilissima ai maggiori intelletti per sua intrinseca eccellenza; una scienza che ormai

raccoglie così ubertosi frutti di civiltà e di progresso per l'umana sociabilità; una scienza, a cui tanto deve l'Italia, poichè dessa assume l'ufficio di persuadere il mondo della giuridica legittimità di tutti que' grandi mutamenti mercè i quali potè effettuarsi la piena rivendicazione della sua indipendenza ed il suo risorgimento a Nazione, ben merita che l'Italiana gioventù le consacri uno studio ed un culto di predilezione.

Coltivandola noi avremo occasione di rammentar con orgoglio che nell'ordine delle relazioni internazionali l'Italia nostra, anche ne' secoli della sua decadenza, trovò nel sapere e nella sagacia de' suoi figli i più intelligenti artefici che elevarono a profonda arte di Stato quella de' negoziati politici. Basterebbero ad assicurarci codesta gloria quella scuola di Veneti Ambasciatori le cui Relazioni ammiriamo come documenti di rara civil sapienza; la stessa opera paziente ed accorta, benchè spesso più ambiziosa che giusta, proseguita per molti secoli dal Papato presso i potentati di Europa col mezzo di Legati ed oratori abilissimi nelle guerre, nelle alleanze ed in tutti i conflitti tra i grandi Stati; e fin la straordinaria riputazione ed il credito che seppero acquistarsi nelle Corti i Diplomatici de' modesti Duchi di Savoia, da Lord Chesterfield additati come modelli nelle istruzioni diplomatiche al proprio figliuolo. Che più? Allorchè sorga, come io spero, tra noi un giovane e forte ingegno a scrivere uno de' più utili libri che si desiderino, una *Storia della Diplomazia Italiana*, dovendo annoverare tra i diplomatici Italiani nomi così grandi come quelli di Dante e Petrarca, di Machiavelli e Guicciardini, e di altre insigni illustrazioni letterarie; dovranno tutti giustamente conchiudere che l'Italia ha avuto la prima diplomazia del mondo.

Ed oggi ancora, in tanta povertà di grandi individualità intellettuali, io debbo un omaggio alla verità ed un tributo di riconoscenza a miei antichi discepoli, oggi compagni, da' quali ho a gloria di essere stato ne' meri-

ti verso la scienza e la patria sorpassato, consolandomi che almeno in questa parte della scienza e della vita giuridica una giovane generazione, scossa dal ricevuto impulso, e quasi avvinta dal vincolo di una scuola comune, diffonde con fede e gara di operosità i semi della nuova dottrina della *Nazionalità*, (dapprima insegnata, quasi una eresia politica, in un solo ateneo della penisola), da tutte le cattedre delle Italiane Università, e con dotte pubblicazioni attesta una speciale e feconda attività ormai destata in Italia negli Studj del Diritto Internazionale, mentre altri giovani di valore e d'ingegno, educati a' medesimi principj, negli ufficj politici e diplomatici risolvono (chechè se ne dica) con successo il malagevole problema di ridurre i principj stessi a pratica applicazione, e sostenendo con onore la nostra causa nazionale in faccia ai suoi non pochi avversarj, hanno il merito di aver fatto penetrare ed accettare nel vocabolario ufficiale nomi ed istituzioni per l'innanzi ignote al linguaggio della vecchia diplomazia del diritto divino.

Udite, o giovani, che mi circondate in questa prima delle Accademie Italiane, alla quale perciò incombono i primi e più gravi doveri. Riprendiamo oggi con novello ardore uno studio cotanto necessario allo svolgimento della vita nazionale, e nel tempo stesso così attraente e patriottico. Come il pellegrino, che dopo un breve riposo si rimette con nuova lena in cammino, continuiamo un'opera già con fausti auspici intrapresa in Italia, e nell'ultimo decennio con larghezza di utilità progredita.

La generazione, che ha contribuito col sangue e col senno a render l'Italia indipendente dallo straniero ed a costituirlo in libertà, ha già fatto il dover suo, ed ha provveduto al suo onore in faccia alla storia. Spetta ora a Voi, generazione novella, pagare ben anche un sacro debito alla patria con forti ed operosi studj, producendo opere d'intelligenza e lavori scientifici degni di gareggiare co' migliori onde si onori la letteratura de' popoli

addottrinati e colti. Il mondo intiero tien fissi gli occhi sull'Italia, e vuol sapere se l'Italica stirpe avesse già esaurita la sua storica vitalità, o se avesse ancora una missione da compiere in pro dell'umanità e del mondiale incivilimento, e perciò fosse degna di risorgere a nuova grandezza. Dirò dura, ma vera sentenza: se l'Italia risorta dovesse addormentarsi in turpe ignavia, o strascinare pigra ed inoperosa una esistenza politica oscura ed infeconda; meglio sarebbe stato per essa non risorgere dal suo secolare sepolcro, e continuare a rimanere la terra de'morti, ove lo straniero visitatore non venisse che a contemplare estatico i monumenti dell'arte e le memorie del passato!

Ma no, viva Dio! la gioventù Italiana smentirà così infausti timori, rigetterà da se l'odiosa taccia, la responsabilità immensa di non aver saputo proseguire l'opera de'suoi padri. Qui anzi in Roma, se non avremo freddo il cuore ed insensibile ai grandi eccitamenti che su noi esercita quanto ci circonda, i nostri studj dovranno assumere quell'indole di maggior serietà e grandezza, che è l'impronta che Roma sa imprimere a quanto le appartiene.

Qui, in Roma, adoperiamoci, o giovani, ad instaurare, dietro la guida sicura degl'illustri giureconsulti che sono orgoglioso di avere in quest'Università a Collegi, una Scuola Italiana di Diritto, preclara per profondità e vigore di studj, guidata dalla doppia face luminosa della Filosofia e della Filologia, senza le quali si conoscono i fenomeni, ma non le cause; una scuola che viva di vita nazionale e propria, non deturpata dalla facile e ignobile imitazione delle idee e forme straniere, rispettosa della tradizione scientifica, riformatrice senza eccessi, originale senza paradossi; una scuola sapiente, feconda, degna de'nuovi tempi, degna di far onore all'Italia.

È un fatto incontrastabile, o Signori, che abbracciare le nazioni in quella che piacque a **VOLFIO** chiamare

la repubblica massima delle genti, e sottoporle ad una legge mondiale e comune, fu ognora un concetto favorito della razza Latina, un'idea dominante che può dirsi schiusa ed educata fin dall'antichità in queste mura di Roma, non mai abbandonata, anzi nelle varie epoche della civiltà in diverse forme qui risorta. La prima forma fu la *dominazione politica* di Roma antica su tutta la terra conosciuta, con la sua rappresentanza nel Senato e poi nell'Imperatore; cosmopolitismo che non poteva essere durevole, come non dura tutto ciò che è imposto dalla forza e che pretende fondare l'associazione sulla universale servitù e dipendenza. Rinacque pure in Roma in una seconda forma nella immensa *dominazione morale* conquistata nel medio evo dall'autorità religiosa del Cattolicesimo e del Papato, che ebbe la sua rappresentanza mondiale ne' Concilii, e nelle Crociate, la sua epopea armata e militare, e che ne' secoli di barbarie rese alla civiltà umana servigj che sarebbe ingratitudine dimenticare. Una terza forma di quel concetto cosmopolitico, anch'essa di Romana origine, può scorgersi nella universale *dominazione giuridica* conquistata dal Diritto Romano su tutto il mondo civile ne' secoli della rinascenza, e che ancor non cessa; dominazione tanto più pura e splendida, perchè non forzata, ma costituita dalla spontaneità dell'ammirazione e del rispetto di tutti i popoli per quei monumenti eterni di giustizia (1). Ed ora chi mai potrebbe temere che una scuola di studj del Diritto Internazionale qui in Roma possa mai esagerare ed elevare a scopo della dottrina l'egoismo particolare e l'isolamento delle Nazioni, anzichè rivolgere costantemente lo sguardo al grande e supremo fine dell'Umanità intera? Sì, lo studio amoroso ed incessante di questo sublime ideale, la costituzione della pace e della giustizia nel mondo sulle

(1) *Juris Romani laus eo major, quod non Principis jussu sensim per mores hominum serpens* SUA SOLA PRAESTANTIA INVALUIT (GRAVINA, De ortu et progressu Juris Civilis, cap. 142).

basi della indipendenza inviolabile e della eguaglianza giuridica di tutte le *Nazionalità*, la diffusione e propagazione incessante della civiltà in tutte le contrade ove sono creature viventi della nostra specie, il perenne perfezionamento dell'umanità, sia questa la bandiera del nuovo cosmopolitismo, che Roma e l'Italia avranno la missione d'innalzare nel consorzio dell'Europa civile, questa la meta a cui intenderemo ognora con la modesta ma efficace cooperazione de'nostri studj ed insegnamenti nelle mura di questo insigne Ateneo.

E se la Provvidenza ha concesso all'Italia di poter dare il primo esempio de'Nazionali risorgimenti, e di poterlo consacrare con nobile gara di sacrificj e di abnegazioni, e con prove splendidissime di moderazione e di virtù; se ormai appartiene alla patria nostra l'onore di una doppia iniziativa, nel culto scientifico e nel trionfo pratico di questo NUOVO DIRITTO DELLE GENTI e del PRINCIPIO DI NAZIONALITÀ; volgendoci indietro a misurar con lo sguardo l'immenso cammino che in così breve tempo abbiám percorso, portiam fede ed osiamo presagire che non giungerà al suo termine questo secolo di grandi avvenimenti e di audaci speranze e riforme sociali, senza che la società internazionale abbia inaugurato, mercè la osservanza di una legge di giustizia comune, una vita nuova de'popoli con l'orrore della guerra e della conquista, con un sistematico ordinamento di efficaci mezzi di arbitrato, ed assicurando all'umanità i benefizj della pace, la propagazione dell'incivilimento, la solidarietà del morale progresso.